



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 delib.	OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI RINNOVO CO.CO.CO FINO AL 31.12.2018 PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE
Data 01-02-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Di Gaspare Maria Antonietta	Sindaco	P
Focaroli Ezio	Vice Sindaco	P
Tocchio Massimo	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 86 del 20.11.2017 avente ad oggetto la riapprovazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 87 del 20.11.2017 con la quale venivano impartite direttive al Segretario Comunale per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n° 5 unità, in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale, in relazione agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

VISTA la determinazione n° 59 del 21.11.2017 con la quale veniva indetta la selezione pubblica per la copertura di n° 2 posti di funzionario tecnico cat. D/D3;

VISTO l'avviso prot. n° 6449 del 28.11.2017 "Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 189/2016, di n° 2 funzionari tecnici cat. D/D3";

DATO ATTO che la procedura si è conclusa in data 26.01.2018 e che è risultato idoneo un solo candidato;

VISTE le modifiche apportate al D.L. 189/2016 dal D.L. 148/2017 convertito dalla L. 172/2017 che all'art. 20 dispone "All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 ,sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";

RITENUTO dover rinnovare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'Ing. Samuela Tubiolo dal 01.02.2018 al 31.12.2018, al fine di garantire la continuità e l'operatività dell'ufficio sisma nella delicata fase della ricostruzione;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020, in corso di redazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. Di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, per il periodo 01.02.2018 – 31.12.2018 il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ing. Samuela Tumbiolo per il supporto all'ufficio tecnico a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
3. Di dare atto che le risorse necessarie sono a carico del Fondo Unico per l'Emergenza e saranno, quindi, rendicontate alla Regione Lazio – soggetto attuatore sisma;
4. Di incaricare il Segretario Comunale dei successivi adempimenti;
5. Di rendere la presente deliberazione, con successiva votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Rep. N°

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività tecniche/amministrative connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

Art. 50 bis D.L. 189/2016

L'anno 2018 il giorno _____ del mese di _____, presso la sede comunale di Borbona (RI)

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 50 bis, comma 3 bis del D.L. 189/2016 il Comune di Borbona è stato autorizzato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, a sottoscrivere due contratti di co.co.co. con durata non superiore al 31 dicembre 2017;
- Con nota acquisita al prot. n° 1288 in data 28/02/2017 la Regione Lazio ha comunicato le facoltà assunzionali agli enti locali della Provincia di Rieti interessati dal sisma, assegnando al Comune di Borbona n° 2 unità di personale, cat. D/D3;
- Con avviso prot. n° 1863 del 28/03/2017 veniva indetta una selezione con procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività tecniche connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n° 23 del 24/04/2017 si prendeva atto del verbale della commissione esaminatrice;
- con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile;
- con deliberazione G.C. n° _____ del _____ veniva autorizzato il rinnovo del contratto di co.co.co, visto l'esito della procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato di due funzionari tecnici, nella quale è risultato idoneo un solo candidato;

TRA

il Comune di Borbona con sede in Via Vallecine n° 2, di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla dott.ssa Raffaella Silvestrini, a nella sua veste di Responsabile del Settore Segreteria giusto decreto sindacale n. _____ del _____

E

_____, nato a _____ e residente a _____ di seguito indicato/a come "collaboratore", iscritto all'ordine _____,

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell'incarico:

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

- Supporto operativo nell'attività tecnico/amministrative connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- supporto operativo nell'attività di istruttoria delle singole pratiche edilizie;
- supporto operativo nell'attività di istruttoria delle singole pratiche relative a lavori pubblici;
- supporto operativo ed assistenza tecnica nelle attività di predisposizione e redazione di atti;
- supporto operativo ed assistenza tecnica nelle attività di archiviazione e sistemazione pratiche interessate all'istruttoria;
- creazione e aggiornamento banche dati

ART. 2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Borbona.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 01.02.2018 fino al 31.12.2018.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Borbona corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile di euro 2.080,88 comprensivo di ogni ritenuta di legge (*e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72*), con oneri a carico dei fondi stanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del coordinatore e supervisore ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART. 6

Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Borbona, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi.

ART. 7

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. Lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;

- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 8

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga/rinnovo sulla base delle necessità del Comune, previa autorizzazione del Commissario straordinario .

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;.
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 9

Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del D.lgs 165/2001;

ART. 11

Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Il collaboratore _____, nata a _____ e residente in _____

autorizza

il Comune di Borbona al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaboratore Ing. Samuela Tumbiolo

Il Responsabile del Settore dott.ssa Raffaella Silvestrini

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaella

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to FOFFO MARIANO

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Raffaella Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06-02-2018 R.A. n° 95 e vi rimarrà fino al 21-02-2018;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 06-02-2018 prot. n. 717;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 01-02-2018,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, _____
